

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

comune.capaccio@pec.comune.capaccio.sa.it

FER.FIN srl

fer.fin@legalmail.it

Oggetto: RICHIESTA DI NULLA OSTA 2047 del 10/12/2025

ISTANZA DI SENTITO - VI SCREENING PROT. 970 DEL 29/04/2026

CUP_004_2026 Valutazione di incidenza_screening di incidenza_D.G.R n.280 del 30.06.2021 per "abbattimento di 39 pini e di un eucalipto impiantati in una proprietà privata ubicata a Capaccio Paestum (SA) alla loc. Laura al Fg.30 P.lle 114-116-166-313". Proponente: Fer Fin Srl

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

IL RESPONSABILE TECNICO

RICHIAMATA la propria nomina in virtù del Decreto del Presidente dell'Ente Riserve "Foce Sele - Tanagro" e "Monti Eremita - Marzano" n. 3 del 17/04/2026;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/190, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al procedimento *de quo*, nonché l'assenza di cause di astensione previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette" ed in particolare l'art. 13 in materia di nulla osta preventivo al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del perimetro dei Parchi e/o delle Riserve naturali;
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";
- le Norme Generali di Salvaguardia della Riserva, che allegate alle deliberazioni di cui al punto precedente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, di individuazione dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore dei seguenti siti della Rete Natura 2000: IT8050010 "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele", IT8050020 "Massiccio del Monte Eremita", IT8050021 "Medio corso del Fiume Sele - Persano", IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza (VincA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4";
- le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania", approvate con la DGR n. 280 del 30/06/2021;
- i Piani di gestione e le Misure di conservazione dei siti regionali della Rete Natura 2000, approvati con deliberazione di GR n. 617 del 14/11/2024 pubblicata sul BURC n. 83 del 02/12/2024;

DATO ATTO che,

- con Decreto Presidenziale n. 8/2025, è stata designata la Struttura tecnico - scientifica dell'Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, è di supporto all'Ente Riserve per la valutazione delle istanze di Nulla Osta Ambientale ai sensi della L.R. n. 33/1993 e di Sentito nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di incidenza Ambientale (VincA) ai sensi del comma 7 dell'art.5 del DPR n. 357/1997;

PRESO ATTO

- della richiesta acquisita agli atti dell'Ente specificata in oggetto;

RICHIAMATA

- la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis 241/90, giusta nota prot. n. 1251 del 12/06/2026, con la quale si sono preannunciate le motivazioni per il mancato accoglimento dell'istanza presentata;

PRESO ATTO

- delle osservazioni presentate dalla ditta richiedente rispetto alla comunicazione su richiamata, acquisite con nota prot. 1356 del 24/06/2026;
- dell'esame delle citate osservazioni compiuto dai componenti della Struttura tecnico - scientifica che nella seduta del 27/07/2026, di cui al verbale n. 11/2026, si sono espressi come di seguito:

[La Struttura, esaminate le osservazioni al preavviso di diniego rese con nota prot. 1356 del 24/06/2026, evidenzia che le argomentazioni presentate dalla Ditta non sono idonee a superare i motivi ostativi rilevati nel preavviso di diniego, per le seguenti ragioni, che corrispondono puntualmente alle osservazioni formulate:

- **Esplicito intendimento edificatorio e sottrazione di superfici classificate come Habitat (note A e C)**
 - Il rilievo dell'Ente già formulato nel preavviso di diniego, relativo all'esplicito intendimento edificatorio della ditta, si fonda su quanto riportato al par. 5 della Relazione Tecnica, in cui è riportato testualmente: "l'abbattimento, sarà eseguito al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza di cose e/o persone che sostano o circolano sotto o in prossimità di essi, visto che la proprietà ha intenzione di realizzare all'interno dell'area stessa una struttura turistica-ricettiva".
 - A prescindere dall'intenzione manifesta di cui sopra, l'abbattimento in blocco di n. 39 esemplari adulti di pino e di n. 1 eucalipto non è qualificabile come operazione ordinaria, bensì come una vera e propria sottrazione netta e definitiva di biomassa forestale. Inoltre, Il taglio radicale di 39 pini altera stabilmente l'Habitat prioritario 2270*, configurando la modifica strutturale permanente del microclima, la rottura della continuità della chioma, l'alterazione del regime di insolazione e la compromissione della funzione stabilizzante del sistema dunale e retrodunale.
 - Anche laddove si consideri l'intervento isolatamente e privo di velleità edificatorie future, la natura "esclusivamente manutentiva" invocata dalla Ditta è subordinata al rispetto della capacità di carico e di rinnovazione dell'habitat. Un taglio di tale portata non può essere derubricato a manutenzione ordinaria, poiché genera un impatto significativo irreversibile sull'Habitat prioritario 2270*, la cui gravità impone comunque il diniego dell'istanza in Fase I di Screening.
 - Le ripiantumazioni proposte non possono servire a evitare la Valutazione di Incidenza Appropriata (Fase II). Per le Linee Guida Nazionali VInCA, le misure mitigative o compensative non vanno considerate nello Screening, anzi, il fatto stesso di proporle dimostra l'esistenza di un impatto significativo. Inoltre, le nuove piante impiegherebbero molti anni prima di raggiungere la maturità ecologica dei 39 pini abbattuti, lasciando un vuoto funzionale che costituisce, a tutti gli effetti, un'alterazione ecologica.

- **Prevenzione Incendi (nota B)**
 - Le condizioni d'obbligo riferite alla sezione "Interventi di prevenzione dagli incendi" non può ritenersi congrua rispetto all'intervento proposto. Un taglio concentrato a corridoio provoca un'apertura della volta forestale che, aumentando l'insolazione del suolo, rischia di favorire la diffusione di specie arbustive pirofite, ottenendo l'effetto ecologico opposto.
- **Concentrazione tagli lungo una fascia/corridoio e assenza parere Comunità Montana Calore Salernitano (nota D)**
 - Indipendentemente dalla causa (che sia sottesa a finalità edificatorie o a un deperimento localizzato), il proposto taglio concentrato di 39 pini lungo un unico corridoio/fascia centrale crea un vero e proprio varco all'interno del bosco e, a differenza di un diradamento sparso su tutta la superficie, altera irrimediabilmente la continuità della chioma, aumenta la penetrazione dei venti salmastri, modifica l'insolazione del suolo e causa la frammentazione fisica dell'ecosistema.
 - L'Assenza del parere della Comunità Montana Calore Salernitano, territorialmente competente, come prescritto dall'art. 2.0.4 "Protezione della flora e attività agronomiche e silvo-pastorali" delle Norme di Salvaguardia dell'Ente, sebbene richiesto dalla ditta ma, all'attualità, non rilasciato, priva il quadro istruttorio di un presupposto essenziale per attestare la regolarità del taglio e non consente a questo Ente il rilascio del richiesto Nulla Osta di competenza, entro i termini previsti dalla norma vigente;
- **assenza di autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale (Nota E):**
 - Le interlocuzioni telefoniche informali citate dalla ditta sono prive di valore giuridico. La presenza della "Cocciniglia Tartaruga" impone piani fitosanitari approvati per legge riguardanti il trattamento del legname e la gestione del vettore per impedire il contagio delle aree limitrofe, ad oggi totalmente assenti nella documentazione.
Anche in questo caso, la mancanza della autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale costituisce una carenza insuperabile, che non consente a questo Ente di esprimere, entro i termini della presente procedura, un giudizio di compatibilità in merito a un taglio massivo motivato da ragioni fitosanitarie.
- **assenza di verifiche strumentali (Nota F):**
 - La sola ispezione visiva (VTA) non offre dati scientifici quantitativi sulla stabilità interna dei tronchi. Per abbattere 40 piante protette in ambito ZSC è indispensabile un'indagine oggettiva (resistografie/tomografie) per validare la reale irrecuperabilità dell'esemplare. Al pari delle precedenti, tale carenza istruttoria non consente di escludere l'impatto negativo significativo dell'intervento sul sito Natura 2000.
- **assenza di alternative progettuali e omessa valutazione del "Caso Zero"(nota G)**
 - La proposta dell'abbattimento massivo dei 39 pini e di 1 eucalipto come "unica soluzione possibile" è priva di un'adeguata ed oggettiva analisi delle alternative progettuali e del "Caso Zero". Tale carenza non consente di escludere l'esistenza di soluzioni a minore od azzerato impatto sull'Habitat prioritario 2270*, confermando la necessità del diniego dell'istanza in Fase I di Screening.

Per le motivazioni sopra esposte, le osservazioni rese non consentono di superare le criticità riscontrate già in sede di preavviso di diniego].

Per le motivazioni indicate in premessa, preso atto della proposta di parere formulata dalla Struttura tecnico-scientifica dell'Ente e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati

ESPRIME

PARERE NON FAVOREVOLE

al rilascio del NULLA OSTA ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394

relativamente alla procedura di cui in premessa, **ravvisando i motivi ostativi** innanzi riportati alla realizzazione dell'intervento per quanto riguarda le disposizioni delle norme di salvaguardia dell'Ente di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003, nonché

PARERE NON FAVOREVOLE

al rilascio del SENTITO ai fini della Valutazione di Incidenza
ai sensi del comma 7 dell'art.5 del DPR n.357/1997

relativamente al procedimento in oggetto, **ravvisando i motivi ostativi** innanzi riportati alla realizzazione dell'intervento per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali inerenti la tutela dei siti della Rete Natura 2000, ricadenti nella gestione dell'Ente ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019. Per tali ragioni, si determina di non poter escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata e si propone il rinvio del presente procedimento alla Fase II della VincA.

Avverso la presente decisione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Responsabile Tecnico
arch. Maria Rosaria Cioa